



Conservatorio Statale Di Musica

San Pietro a Majella

Via San Pietro a Maiella 35 – 80138 Napoli

Tel. 081 5449255 Fax 081 297778

C.F. 80017700636

IL DIRETTORE

- Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 , n. 212 " Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale;
- Visto lo Statuto del Conservatorio "S. Pietro a Majella" di Napoli approvato dal C.d.A. nella seduta del 7/7/2005;
- Visto il Regolamento didattico del Conservatorio "S. Pietro a Majella" di Napoli;
- vista la delibera del Consiglio Accademico del 30/06/2020 ;

DECRETA

È emanato il **REGOLAMENTO DEI CORSI ACCADEMICI DI 1° E DI 2° LIVELLO** del Conservatorio di Musica " S. Pietro a Majella" di Napoli il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il regolamento entrerà in vigore dal 01 novembre 2020 .

Il Direttore
M° Carmine Santaniello



Conservatorio Statale Di Musica

San Pietro a Majella

Via San Pietro a Maiella 35 – 80138 Napoli

Tel. 081 5449255 Fax 081 297778

C.F. 80017700636

REGOLAMENTO DEI CORSI ACCADEMICI DI 1° E DI 2° LIVELLO

Art. 1 - Titoli di accesso

AMMISSIONE AL TRIENNIO (1° livello)

1. Possono presentare domanda di ammissione:
 - a. candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti;
 - b. cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati.
2. In caso di spiccate capacità e attitudini, possono essere ammessi studenti non ancora in possesso del diploma di maturità che dovranno comunque conseguire prima di sostenere la prova finale;
3. Non è consentito iscriversi al Corso di Diploma Accademico di primo livello a coloro che siano già in possesso del medesimo diploma di Conservatorio del previgente ordinamento (V.O.).

AMMISSIONE AL BIENNIO (2° livello)

1. Possono presentare domanda di ammissione:
 - a. coloro che sono in possesso di un diploma del Vecchio Ordinamento unitamente a quello di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti;
 - b. coloro che sono in possesso di un Diploma Accademico di primo livello, conseguito presso Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati;
 - c. coloro che sono in possesso di qualsiasi laurea o titolo equipollente;
 - d. cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati.
2. Gli studenti interni diplomandi del Vecchio Ordinamento e del Triennio, che prevedono di sostenere la prova finale del proprio corso di studi entro l'ultima sessione di esami (invernale), possono sostenere l'esame di ammissione al Biennio Specialistico e, in caso di idoneità, tenuto conto dei posti disponibili, essere iscritti con riserva. La riserva sarà sciolta dopo il conseguimento del Diploma Accademico di 1° livello;
3. Nel caso in cui lo studente non consegua il titolo di accesso necessario di cui al precedente comma entro l'ultima sessione di esami (invernale), non potrà proseguire il corso di diploma.

Art. 2 - Competenze di accesso e loro verifica

1. L'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze tecniche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello;
2. Le competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio sono stabilite dalle specifiche Ordinanze ministeriali di riferimento nonché dal DM 382/18, integrate, ove necessario, dalle indicazioni dei singoli dipartimenti e presenti nei programmi di ammissione ufficiali;
3. Gli esami di ammissione per il Triennio e quello per il Biennio sono finalizzati alla formazione di una graduatoria di idoneità. Il numero di posti disponibili è individuato sulla base della programmazione effettuata annualmente dall'Istituzione;
4. L'esame di ammissione è definito da programmi specifici per ogni corso di Diploma Accademico di primo e secondo livello ed è articolato in prove teorico pratiche da sostenersi davanti ad una commissione (vedi programmi di ammissione dei singoli corsi);
5. Il candidato, il giorno dell'esame, dovrà esibire alla Commissione un valido documento di identità, il proprio curriculum dettagliato e il programma specifico che intende eseguire;
6. La commissione dell'esame di ammissione per ogni singolo Corso Accademico di primo e di secondo livello è formata da almeno tre docenti, con la presenza obbligatoria di almeno un docente della disciplina caratterizzante principale;
7. La valutazione dell'esame di ammissione ai corsi di 1° livello è espressa con una delle seguenti indicazioni: "idoneo", "idoneo con debiti formativi", "non idoneo" e valutazione in trentesimi. La valutazione dell'esame di ammissione ai corsi di 2° livello è espressa con una delle seguenti indicazioni: "idoneo", "idoneo con debiti formativi", "non idoneo" e valutazione in centesimi. Per i candidati riconosciuti "idonei con debiti formativi" le competenti Strutture Didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi e stabiliscono le modalità e i tempi entro i quali deve essere assolto ciascun debito formativo attribuito allo studente.

Art. 3 - Durata dei corsi

1. Per conseguire il Diploma Accademico di I livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 180 crediti. Per conseguire il Diploma Accademico di II livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 120 crediti;
2. Se lo studente non ha raggiunto il numero di crediti previsti per poter sostenere la prova finale entro l'arco temporale stabilito per legge, entra in regime di "fuori corso" che può avere la durata massima di tre anni per il Triennio di I livello e di due anni per il Biennio Specialistico di II livello.

Art. 4 - Curricula e piani di studio

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative;
2. Lo studente deve presentare il proprio piano di studio individuale secondo i termini stabiliti dal Consiglio Accademico;
3. Il piano di studio dello studente è approvato dalla competente Struttura Didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.

Art. 5 - Obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi specifici, i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa dei singoli Corsi di Studio sono descritti nella griglia del corso di studio.

Art. 6 - Programmazione didattica

1. Calendario e durata dell'anno accademico:
 - a) il calendario accademico, stabilito di anno in anno dal Collegio dei Professori è emanato dal Direttore entro il 31 ottobre per l'anno accademico successivo;
 - b) l'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre.
2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle Strutture Didattiche, programma le attività dei Corsi Accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso da attivare nel successivo anno accademico;
3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione ad esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni, funzionali all'organizzazione didattica;
4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Collegio dei Professori, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

Art. 7 - Propedeuticità e sbarramenti

1. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, purché abbia seguito almeno l'80% delle lezioni della annualità precedente, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere

alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima, sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti;

2. Il mancato soddisfacimento nei tempi stabiliti dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) attribuito allo studente costituisce impedimento al proseguimento della carriera accademica;
3. Il docente non è tenuto a fare più lezione allo studente una volta che questi abbia seguito almeno l'80% delle lezioni anche nel caso che lo studente non sostenga l'esame nel corso della annualità di riferimento.

Art. 8 - Tipologie delle forme didattiche

Le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa sono indicate nella griglia del corso di studio.

Art. 9 - Tipologia delle forme degli esami e delle altre verifiche del profitto

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti, solo a conclusione dei relativi insegnamenti, dallo studente che abbia ottenuto le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti.
Egli deve, altresì, essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi;
2. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode solo in caso di unanimità di giudizio della commissione;
3. Sono previste forme di attribuzione di crediti formativi per attività diverse da quelle stabilite nel piano di studio dello studente per attività artistiche e/o formative anche esterne al Conservatorio, la cui valutazione è effettuata dalla Struttura Didattica competente;
4. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova. Per gli studenti che sostengono prove scritte (ad es. di composizione) la firma dell'elaborato di composizione vale quale certificazione;
5. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione;
6. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente;
7. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

Art. 10 - Caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi;
2. Le prove finali si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - a. prove di esecuzione coerenti con il percorso svolto, oppure, a scelta dello studente;
 - b. prove di esecuzione coerenti con il percorso svolto e discussione di una tesi, ovvero:
 - c. prove compositive coerenti con il percorso svolto, oppure, a scelta dello studente;
 - d. prove di composizione coerenti con il percorso svolto e discussione di una tesi.

Si rimanda al “Regolamento Prova finale corsi di 1° e di 2° livello” per una più dettagliata descrizione delle modalità operative.

3. Il voto finale di Diploma Accademico è stabilito dalla Commissione ed è espresso in centodecimi. La commissione ha facoltà di assegnare fino ad un massimo di 6 punti da aggiungere alla media ponderata, espressa in centodecimi, raggiunta dallo studente nel corso degli studi. L’attribuzione della lode deve essere approvata all’unanimità dalla commissione;
4. La commissione, nel caso abbia conferito la lode, può attribuire con decisione unanime anche la “menzione d’onore”;
5. Ai fini del conseguimento del diploma accademico di primo e di secondo livello è necessario il punteggio minimo di 66 centodecimi;
6. Lo svolgimento delle prove finali di Diploma Accademico di primo e di secondo livello è pubblico così come pubblico è l’atto della proclamazione del risultato finale. Lo studente può ritirarsi dall’esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che deve avvenire senza la presenza dello studente o di estranei;
7. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso;
8. È facoltà dello studente scegliere il relatore ed un eventuale secondo relatore per la prova finale;
9. L’elaborato (tesi scritta, supporto multimediale, partitura di una composizione, ecc...) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 15 giorni prima dell’esame, in formato digitale (CD, DVD, Pen drive....).

Lo studente impegnato nella prova finale a carattere esecutivo-concertistico segnalerà 15 giorni prima il programma della sua prova finale.

È obbligatorio aver superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi entro i 15 giorni precedenti la seduta finale di diploma accademico.

Art. 11 - Obblighi di frequenza e deroghe

1. Lo studente ammesso ai corsi di Diploma Accademico di primo e secondo livello dovrà frequentare ciascuna disciplina in misura non inferiore all'80% delle ore di lezione previste per la medesima;
2. L'assenza superiore al 20% delle lezioni di una disciplina comporta la non ammissione al relativo esame o verifica di idoneità;
3. L'accesso all'esame e la conseguente attribuzione dei crediti da parte del docente sono subordinati all'attestazione della frequenza minima prevista o concordata, così come deve risultare dalle firme di presenza apposte dallo studente nell'apposito registro;
4. È ammessa la frequenza ad una o più attività formative afferenti a qualsiasi corso di Diploma Accademico di 1° e 2° livello (fino ad un massimo di tre) sia per lo studente interno iscritto ad altri corsi accademici che per lo studente esterno. Il Consiglio di Amministrazione regola le modalità di contribuzione scolastica.

Art. 12 - Riconoscimento crediti

I crediti riconosciuti ad uno studente non possono superare il 50% dei crediti formativi previsti per ciascuna annualità.

Si rimanda al "Regolamento riconoscimento crediti" per più dettagliate modalità operative a riguardo.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01 novembre 2020 .

Il Direttore
F.to M° Carmine Santaniello